

DELIBERA N. 80

Del 27 gennaio 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'__OMISSIS____ – Procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio per la progettazione definitiva dell'I.T.C - "Luigi Sturzo" - via Sant'Ignazio di Lojola n.7 a Bagheria (Pa). Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra di complesso scolastico" ed "Esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico del complesso scolastico sede dell'I.T.I. "Luigi Sturzo", nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall' OPCM n° 3274/2003 e ss.mm.ii. - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (Palestra)" - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Città Metropolitana di Palermo

PREC 3/2021/S

Riferimenti normativi

Art. 4 D.M. 263/2016

Parole chiave

Requisiti giovane professionista; geologo

Massima

Raggruppamenti temporanei di professionisti – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria – requisiti del giovane professionista – Non concorrono alla formazione

L'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nella parte in cui stabilisce che "*i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*", deve essere interpretato nel senso che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara



ai fini della partecipazione, non potendo concorrere alla qualificazione i requisiti posseduti dal giovane professionista.

Giovane professionista – Progettista – Geologo – Incompatibilità

Il "progettista" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016 è colui che partecipa all'ideazione dell'opera, essenza stessa dell'attività di progettazione, mediante la sottoscrizione del progetto. La redazione della relazione geologica, sebbene costituisca uno degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, non può essere definita quale attività di progettazione.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 gennaio 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 96781 del 20 dicembre 2020, con cui l'Arch. __OMISSIS_____, in qualità di mandatario del costituendo raggruppamento con l'Ing. Mario Perrone, l'Arch. Giulia Canale, il Geol. Diego Tripoli e l'Arch. Salvatore Gattuso ha contestato la mancata esclusione dalla gara del Raggruppamento con mandatario lo Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C s.n.c. e mandante il dott. Pietro Cangialosi, destinatario della proposta di aggiudicazione, per violazione dell'art. 4 del D.M. 263/2016 nella parte in cui stabilisce che "*i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*";

VISTO, in particolare, che, secondo l'istante, la norma deve essere interpretata nel senso che il raggruppamento temporaneo di professionisti deve possedere la qualificazione necessaria per poter partecipare alla gara ed eseguire i servizi oggetto di affidamento a prescindere dai requisiti posseduti dal giovane professionista mentre, nel caso di specie, il raggruppamento aggiudicatario risulta composto da un soggetto, Dott. Pietro Cangialosi, che riveste il duplice ruolo di geologo-mandante del raggruppamento e di giovane professionista;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 442 del 5 gennaio 2021;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 1197 dell'8 gennaio 2021 con cui la Stazione appaltante ha difeso il proprio operato, sostenendo, per un verso, che nessuna violazione dell'art. 4 del d.m. 263/2016 è stata consumata atteso che il bando di gara non prevedeva requisiti di partecipazione ulteriori rispetto alla mera iscrizione all'Ordine professionale e, dall'altro, che correttamente il costituendo RTP aggiudicatario ha individuato nel Dott. Pietro Cangialosi sia la figura del geologo, necessaria per l'attività di verifica di vulnerabilità sismica, sia del giovane professionista, quale progettista, che svolge attività di progettazione nell'ambito geologico, in quanto la relazione geologica costituisce una componente della progettazione definitiva;

CONSIDERATO che, al fine di fornire un parere in merito alla questione sollevata, appare necessario stabilire a/quale sia la corretta interpretazione da attribuire al citato art. 4 del D.M. 263/2016 nella parte



in cui stabilisce che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione e *b)* cosa debba intendersi per "*requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*";

RILEVATO che, in merito alla questione sub *a)*, appare opportuno richiamare una recente pronuncia del giudice capitolino che ha stabilito come "Il disposto regolamentare mostra una duplice portata, involgendo aspetti reciprocamente connessi. Da un lato, la disposizione indica che non è rilevante la carenza di requisiti in capo al giovane professionista. Dall'altro, comporta che il raggruppamento temporaneo non può giovare di eventuali requisiti in capo al giovane professionista. L'irrelevanza dei requisiti del giovane professionista non può, infatti, che operare in entrambe le direzioni...La figura del giovane professionista resta quindi estranea alla sfera di valutazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante: alla relativa formazione concorrono esclusivamente gli (altri) operatori economici inclusi nel raggruppamento temporaneo. Il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione deve quindi sussistere in capo al raggruppamento temporaneo indipendentemente dalla presenza del giovane professionista" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 maggio 2020, n. 4919; in senso analogo cfr. anche Delibera Anac n. 419 del 15 maggio 2019);

CONSIDERATO che, in merito alla questione sub *b)*, sia l'abrogato art. 263 del D.P.R. 207/2010 sia le Linee Guida n. 1/2016 (peraltro adottate in data antecedente al D.M. 263/2016), alla voce requisiti di partecipazione, elencano i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che le Stazioni appaltanti possono richiedere nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura; che l'art. 4 del D.M. 263/2016 rinvii esclusivamente a detta tipologia di requisiti (con esclusione, pertanto, di quelli di idoneità professionale) pare potersi desumere anche dalla formulazione letterale della norma che riferendosi ai "*requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*" sembra escludere dal divieto di computo ai fini della qualificazione per la gara i requisiti del giovane professionista prescritti *ex lege* ai fini dello svolgimento di una certa attività (quali, ad esempio, l'iscrizione in Albi/Ordini professionali);

RITENUTO, pertanto, che nelle procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, l'art. 4 del d.m. 263/2016 deve essere interpretato nel senso che i raggruppamenti temporanei di professionisti sono tenuti a possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, non potendo essere utilizzati ai fini della qualificazione gli eventuali requisiti posseduti del giovane professionista;

RILEVATO che, nel caso di specie, il disciplinare di gara non richiedeva requisiti ulteriori rispetto all'iscrizione all'albo professionale ovvero l'abilitazione d'esercizio della professione (oltre all'iscrizione all'Albo Unico dei Professionisti della Regione Sicilia), il che deporrebbe per la legittimità della sovrapposizione nello stesso soggetto della figura di mandante del raggruppamento e di giovane professionista;

RILEVATO, tuttavia, che il costituendo RTP con mandatario lo Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C s.n.c. (mandatario) ha individuato come giovane professionista il geologo Dott. Pietro Cangialosi: pertanto, al fine di stabilire se sia stato rispettato il dettato dell'art. 4 del D.M. 263/2016 - nella parte in cui impone ai raggruppamenti temporanei di prevedere la presenza di un giovane professionista quale progettista - occorre stabilire se, nel caso di specie, il geologo potesse figurare come giovane professionista-progettista;

CONSIDERATO che la *ratio* della disciplina volta ad imporre la "*presenza di almeno un giovane professionista*" è stata univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa nello "*scopo di*



promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari" (cfr.: Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 3231/2016; in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2048/2015 e, più di recente, Tar Trento, sent. n. 242/2018 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1708/2019). Anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 2285 del 3 novembre 2016, reso sullo schema del decreto ministeriale 263/2016, ha confermato il *"carattere incentivante" della "misura ... già prevista dal previgente ordinamento"*. Quanto alla locuzione *"quale progettista"* è stata sottolineata l'importanza di attribuire uno specifico ruolo al giovane professionista per evitare che l'indicazione in merito alla sua presenza possa tramutarsi in un *"mero adempimento formale"*, dovendo viceversa assicurarsi una *"maggiore interazione del giovane professionista con l'equipe di lavoro"* per soddisfare la finalità perseguita dal legislatore (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 2048/2015). In particolare, la partecipazione del giovane professionista può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680), o comunque dalla effettiva partecipazione allo specifico servizio di progettazione (Tar Calabria Reggio Calabria 8.5.2013 n. 268), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista alla diversa attività di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progettazione, ed anzi seguono - in successione - la fase progettuale (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 578);

RITENUTO, pertanto, che il "progettista" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016 è colui che partecipa all'ideazione dell'opera, essenza stessa dell'attività di progettazione, mediante la sottoscrizione del progetto, mentre la redazione della relazione geologica, sebbene costituisca uno degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, non può essere certamente definita quale attività di progettazione atteso che il contenuto della relazione si limita a fornire dati rispetto ai quali il progettista, nella fattispecie "strutturale", verifica la compatibilità geotecnica della struttura con le caratteristiche del terreno;

RITENUTO, peraltro, che nel caso di specie, tenuto conto che la prestazione principale del servizio attiene alla verifica di vulnerabilità sismica e alla consequenziale progettazione degli interventi e la prestazione secondaria riguarda la progettazione degli impianti, la *ratio* della norma può dirsi rispettata se e solo se il giovane professionista sia individuato in un tecnico che possa concorrere allo svolgimento delle categorie e classi di prestazioni oggetto dell'affidamento (ingegnere civile/meccanico, architetto ecc.);

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non è conforme alla normativa di settore in quanto il raggruppamento temporaneo di professionisti con mandatario lo Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C s.n.c. e



mandante il dott. Pietro Cangialosi, destinatario della proposta di aggiudicazione, in violazione dell'art. 4 del D.M. 263/2016, ha individuato come giovane professionista-progettista un geologo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 febbraio 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente